

## **MODALITA' DI REDAZIONE E CONTENUTO OBBLIGATORIO DELL' IMPEGNO DI SPESA**

L'impegno di spesa, così come dispone l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., costituisce la prima fase del procedimento di spesa. Più nello specifico, per impegno di spesa deve intendersi l'atto con il quale un organo amministrativo imprime una specifica destinazione ad una somma già stanziata in bilancio per generiche finalità pubbliche, facendo in tal modo sorgere un vincolo giuridicamente rilevante sull'utilizzazione dello stanziamento (Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1980, n. 1013). La natura cogente del vincolo di destinazione apposto alla somma che costituisce impegno è così stringente da escludere che la somma impegnata possa essere utilizzata per altre finalità (Corte dei Conti Basilicata, parere n. 27 del 2010). Pertanto, al fine di far corrispondere il più possibile l'impegno di spesa a debiti effettivi nei confronti di soggetti ben determinati, lo stesso deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi costitutivi:

- a) la somma da pagare;
- b) il soggetto creditore;
- c) la ragione del debito;
- d) il vincolo costituito sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata sui competenti stanziamenti che assumono valenza autorizzatoria.

La maggior precisione richiesta nell'indicare gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa costituisce un rilevante passo avanti verso un'applicazione della contabilità economico-patrimoniale e, soprattutto, verso una maggiore veridicità dei conti, di fronte ad una prassi ormai consolidata di effettuare impegni più conformi agli stanziamenti di bilancio, che alla realtà dei fatti gestionali veri e propri.

Pertanto, viene definitivamente eliminata la possibilità di effettuare i c.d. "impegni di massima" quali esclusivi accantonamenti di somme decisamente superiori alle necessità ad uso e consumo dei dirigenti ed a discapito di un migliore utilizzo delle risorse a disposizione.